

Collana “Cultura della sicurezza”

ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLA SICUREZZA

Il D.Lgs. n. 81/2008 e il D.M. n. 363/1998

Quaderno informativo N. 1

UFFICIO SPECIALE
PREVENZIONE E PROTEZIONE



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

UFFICIO SPECIALE
PREVENZIONE E PROTEZIONE



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Collana “Cultura della sicurezza”

ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLA SICUREZZA

Il D.Lgs. n. 81/2008 e il D.M. n. 363/1998

Quaderno informativo N. 1



Edizione 2014

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
CF 80209930587 P.IVA 02133771002
Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione
P.le Aldo Moro 5 – 00185 Roma
T (+39) 06 49694157/158; F (+39) 06 49694149
E-Mail: uspp@uniroma1.it
Web: www.uniroma1.it/uspp



Sommario

1	Prefazione	Pag 5
2	Decreto Legislativo n. 81/2008	Pag 6
2.1	Norme abrogate dal D.Lgs. n. 81/2008	Pag 6
2.3	Campo di applicazione	Pag 7
3	Misure generali di tutela	Pag 8
3.1	Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro	Pag 8
4	I soggetti della sicurezza - obblighi e attributi	Pag 9
4.1	Soggetti principali	Pag 9
4.2	Il Datore di lavoro	Pag 10
4.3	Obblighi non delegabili del Datore di Lavoro	Pag 11
4.4	Principali obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente	Pag 11
4.5	Il Dirigente	Pag 14
4.6	Il Preposto	Pag 16
4.7	Il lavoratore	Pag 16
4.8	Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Pag 18
4.9	Il Servizio di Prevenzione e Protezione	Pag 20
4.10	Svolgimento diretto da parte del Datore di lavoro dei compiti di Prevenzione e Protezione dai rischi	Pag 23
4.11	Il Medico competente	Pag 24
5	Obblighi di altri soggetti	Pag 27
6	Valutazione dei rischi	Pag 28
6.1	Documento di Valutazione dei Rischi	Pag 29
6.2	Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi	Pag 29
6.3	Modelli di organizzazione e gestione	Pag 30
7	Riunione periodica di sicurezza	Pag 32
8	Informazione formazione e addestramento	Pag 33
8.1	Informazione dei lavoratori	Pag 33
8.2	Formazione dei lavoratori	Pag 34



8.3	Formazione dei Dirigenti e dei Preposti	Pag 35
8.4	Formazione degli addetti alle squadre di emergenza	Pag 37
8.5	Formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza	Pag 37
9	Gestione delle Emergenze	Pag 38
9.1	Disposizioni generali	Pag 38
9.2	Primo Soccorso	Pag 39
9.3	Prevenzione incendi	Pag 39
10	Obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione	Pag 40
11	Articolazione del D.Lgs. n. 81/2008	Pag 43



1 Prefazione

Questa pubblicazione descrive gli aspetti organizzativi previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dettati dal D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i. – “Testo unico della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”

Tra le metodologie attraverso le quali il Legislatore si prefigge di mantenere, nel tempo, un continuo miglioramento sugli obiettivi di riduzione degli infortuni e delle malattie professionali, particolare attenzione viene data agli aspetti organizzativi e gestionali legati alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

In tale direzione, già il D.Lgs. n. 626/94 aveva dettato le prime regole preoccupandosi, in particolare, di individuare tutte le figure, sia interne o esterne all'organizzazione di un ente o di un'azienda alle quali la legge attribuisce obblighi, compiti e responsabilità nella gestione della sicurezza. Con il D.Lgs. n. 81/2008, questo processo evolutivo è andato man mano perfezionandosi e, al momento, appare definito con l'attuazione dei “Modelli di organizzazione e di gestione” che costituiscono uno degli argomenti trattati all'interno.

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, riferito al “campo di applicazione” richiede che, per taluni comparti di lavoro, tra i quali figurano anche le Università e gli istituti di istruzione universitaria, le disposizioni normative del decreto debbono essere attuate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle loro peculiarità organizzative, da individuarsi entro 48 mesi dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo medesimo.

Pertanto, in relazione al disposto dell'art. 3, nella compilazione degli argomenti si è tenuto conto anche del D.M. 5 Agosto 1998, n. 363 - “Regolamento recante norme per la individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria” che costituisce il provvedimento di raccordo con la normativa regolamentata dal D.Lgs. n. 81/2008.

Per consentire una agevole ed appropriata comprensione dei contenuti proposti, il lettore troverà evidenziati, con un apposito simbolo, quelli regolamentati dalla normativa specifica, costituita dal D.M. n. 363/1998, per distinguerli da quelli riconducibili alla normativa generale, costituita dal D.Lgs. n. 81/2008.



2 Decreto Legislativo n. 81/2008

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81, è il provvedimento emanato in attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n° 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Con tale decreto, articolato in 13 Titoli, e 51 allegati, il legislatore ha inteso riordinare e coordinare tutte le leggi previgenti sulla salute e sicurezza in un "Unico testo" nel rispetto delle normative comunitarie, delle convenzioni internazionali in materia e dell'art. 117 della Costituzione, per garantire l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età ed alle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2.1 Norme abrogate dal D.Lgs. n. 81/2008


Le previgenti norme in materia di sicurezza del lavoro, confluite nel testo Unico che sono state da esso esplicitamente abrogate sono:

- D.P.R. 547/55 (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro).
- D.P.R. 164/56 (prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni).
- D.P.R. 303/56 (norme generali per l'igiene del lavoro), "del quale rimane in vigore l'Art. 64".
- D.Lgs. 277/91 (rischio amianto, piombo e rumore).
- D.Lgs. 626/94 (miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).
- D.Lgs. 242/96 (modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 626/94).
- D.Lgs. 494/96 (cantieri temporanei e mobili).
- D.Lgs. 493/96 (prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro).
- D.Lgs. 187/05 (prescrizioni minime relative all'esposizione a vibrazioni meccaniche).

Sono altresì abrogate implicitamente, tutte le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la materia disciplinata dal testo Unico che sono incompatibili con esso.



2.2 Campo di applicazione





3 Misure generali di tutela

3.1 Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono:

- Valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza.
- Programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro.
- Eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, la loro riduzione al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- Rispetto dei principi ergonomici nella organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo.
- Riduzione dei rischi alla fonte.
- Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso.
- Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio.
- Utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro.
- Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale.
- Controllo sanitario dei lavoratori.
- Allontanamento del lavoratore dalla esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona, e l'abilitazione, ove possibile, ad altre mansioni.
- informazione e formazione adeguate per i Lavoratori, i Dirigenti e Preposti e per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
- Istruzioni adeguate ai lavoratori.
- Partecipazione e consultazione dei lavoratori.
- Partecipazione e consultazione degli R.L.S.
- Programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi.
- Misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato.
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza.
- Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.



4 I soggetti della sicurezza - obblighi e attribuzioni

4.1 Soggetti principali

Le figure coinvolte dal decreto legislativo per l'attuazione della prevenzione sono soggetti fondamentali, e tutti essenziali, per il miglioramento dell'organizzazione della sicurezza in azienda o nell'unità produttiva.



Il datore di lavoro



Il dirigente



Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio



Il preposto



Il lavoratore



Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza



Il responsabile e gli addetti del servizio di prevenzione e protezione



Il medico competente



4.2 Il Datore di Lavoro

La legge fornisce una diversa definizione per distinguere il datore di lavoro privato dal datore di lavoro pubblico.



Il datore di lavoro privato

è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, ovvero colui che ha la responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Il datore di lavoro pubblico

è il dirigente con poteri di gestione; ovvero il funzionario nel caso in cui, pur non avendo qualifica dirigenziale è preposto ad un ufficio con autonomia gestionale, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.



Il datore di lavoro nelle Università

Il D.M. 363/1998, all'art 2 – Soggetti e categorie di riferimento – dispone che il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell'Università, viene individuato nel Rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come "Unità produttiva" ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. A tale fine, si intendono per "Unità produttive":

- Le strutture amministrative.
- Le presidenze di facoltà.
- I dipartimenti.
- Gli istituti.
- I centri di servizio o di assistenza.
- Nonché ogni altra struttura, singola o aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dalle università ed individuate negli atti generali di ateneo.

Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle di uso comune, il datore di lavoro è il Rettore.

In relazione a quanto sopra:

- **Per azienda**, si intende il complesso della struttura organizzata da datore di lavoro pubblico o privato
- **Per unità produttiva**, si intende lo stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.



4.3 Obblighi non delegabili del Datore di lavoro

Tra gli obblighi a proprio carico, il datore di lavoro non può delegare:

- La valutazione dei rischi e l'elaborazione del relativo documento.
- La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.



4.4 Principali obblighi del datore di lavoro e del Dirigente

- Nominare il Medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria.
- Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzioni incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
- Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- Fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente.
- Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
- Richiedere l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e dell'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.
- Richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi posti a suo carico dal D.Lgs. n. 81/2008.
- Adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
- Consentire ai lavoratori di verificare, attraverso i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute, consegnando a quest'ultimi, su loro richiesta e per l'espletamento delle proprie funzioni, copia del documento di valutazione dei rischi.





- Elaborare il documento unico di valutazione dei rischi, in relazione agli obblighi connessi ai contratti d'appalto, d'opera e di somministrazione, e su richiesta, consegnarne copia agli RLS.
- Consultare preventivamente gli RLS, in relazione alle attribuzioni a loro assegnate dal D.Lgs. 81/2008.
- Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- Convocare la riunione periodica di sicurezza, nelle unità produttive con oltre 15 lavoratori.

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme e convenzioni, alla loro fornitura e mantenimento.

*In tal caso gli obblighi previsti relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, **con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.***

Il datore di lavoro, provvede inoltre a fornire al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico Competente informazioni in merito a:



- La natura dei rischi.
- L'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive.
- La descrizione degli impianti e dei processi produttivi.
- I dati riferiti agli infortuni sul lavoro e quelli relativi alle malattie professionali;
- I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.



Obblighi ed attribuzioni del Rettore

Il D.M. 363/1998, stabilisce che al Rettore, in quanto datore di lavoro e quale presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo, compete di:

- Assicurare il coordinamento delle attività dei servizi di prevenzione e protezione e l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione protezione dai rischi.
- Presentare periodicamente al Consiglio di amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti attinenti alle misure generali di tutela, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi.

Obblighi ed attribuzioni del datore di lavoro

Il D.M. 363/98, stabilisce che nelle Università, il datore di lavoro, provvede:

- Alla valutazione del rischio per tutte le attività, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni. Per quanto attiene le attività specificamente connesse con la libertà di insegnamento o di ricerca che direttamente diano o possano dare origine a rischi, la responsabilità relativa alla valutazione spetta, in via concorrente, al datore di lavoro e al responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio.
- Alla nomina del medico competente, nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs. 81/2008, e nel caso di nomina di più medici competenti, ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento dei medici incaricati.
- Alla elaborazione del documento di valutazione dei rischi nel quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale. Per l'adempimento di questa attribuzione il datore di lavoro si avvale della collaborazione dei responsabili delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio.
- Alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
- Allo svolgimento di tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge che non abbia espressamente delegato.



4.5 Il Dirigente

E' la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.



Il Dirigente esercita le funzioni gerarchiche più elevate, subito al disotto del datore di lavoro, in forza della sua posizione nell'organigramma o di deleghe e procure speciali a lui conferite.

Pertanto, il Dirigente, per l'espletamento delle proprie funzioni in materia di salute e sicurezza nel lavoro, per le quali nel rispetto delle misure generali di tutela deve essere adeguatamente informato e formato, ha le medesime responsabilità ed obblighi, già elencati per il datore di lavoro, per i compiti a lui delegati nei settori aziendali di sua competenza.

La delega di funzioni

La delega di funzioni, da parte del Datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni che:

- Essa risulti da atto scritto recante data certa.
- Delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.
- La delega attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni assegnate.
- La delega sia accettata dal delegato, per iscritto.

Alle delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

La delega di funzioni non esime il datore di lavoro dall'obbligo di vigilare, in ordine al corretto espletamento da parte del delegato, delle funzioni trasferite per effetto della delega stessa.



Il Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio

Il D.M. 363/98, individua questa figura nel soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio. A tale fine, sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività di didattica, di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici.

Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l'entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.

Obblighi ed attribuzioni del Responsabile delle attività didattiche o di ricerca in laboratorio

- Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.
- All'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.
- In particolare, nei limiti delle proprie attribuzioni competenze, deve:
 - attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;
 - attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento correlato all'esito della valutazione dei rischi nel quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa e l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale.
 - adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
 - attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
 - frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.



4.6 Il Preposto

Il Preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute**, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. In dettaglio:



- Vigila affinché ciascun lavoratore rispetti sia gli obblighi di legge che le disposizioni aziendali a loro carico, in materia di sicurezza e salute del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione e, in caso di persistenza nell'inosservanza, informa il loro diretto superiore.
- Segnala, tempestivamente, al datore di lavoro o al dirigente, sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.
- Verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
- Richiede l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza, e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.

4.7 Il Lavoratore

Il lavoratore, in base a quanto definito dal D.Lgs. n. 81/2008, è la persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro.



Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza, e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Collaborano, quindi, con il Datore di lavoro, i dirigenti e i preposti e con tutti gli altri soggetti della sicurezza previsti dalla normativa, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente, in un'ottica di partecipazione attiva, alla prevenzione e alla tutela della salute e della sicurezza nell'ambiente di lavoro.



I principali obblighi del lavoratore

- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
- Usare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, ed i dispositivi di sicurezza.
- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.
- Segnalare, immediatamente, al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza e di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, e fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori.
- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 o comunque disposti dal Medico competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il lavoratore nelle Università



Il D.M. 363/98, all'art. 2, - Soggetti e categorie di riferimento - fornisce una precisa individuazione del lavoratore stabilendo che:

- Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello **non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati**, sia pubblici che privati, che svolge l'attività presso le strutture dell'università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata.
- Sono lavoratori, inoltre, gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione.



4.8 Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

È istituito a livello territoriale, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti territoriali, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.



Il rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza, è la persona eletta o designata, in tutte le aziende o unità produttive, per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In mancanza di tali rappresentanze, viene eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.

Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

In ogni caso il **numero minimo** dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è previsto come segue:

- Un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori.
- Tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori.
- Sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In queste aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

Nelle aziende e nelle unità produttive, che occupano oltre 15 lavoratori, che non procedono alla elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le relative funzioni vengono esercitate dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.



I rappresentanti per la sicurezza di sito produttivo, sono individuati in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:

- I porti, le sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da emanare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.
- Centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858.
- Impianti siderurgici.
- Cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere.
- Contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area, superiore a 500.

In tali contesti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.

Principali attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

- Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni.
- E' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva.
- E' consultato sulla designazione del medico competente, del responsabile e degli addetti: al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al primo soccorso e all'evacuazione dei luoghi di lavoro.
- E' consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori.
- Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali.
- Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
- Riceve una formazione adeguata.
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di tutela dei lavoratori.
- Partecipa alla riunione periodica di sicurezza.
- Avverte i responsabili dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività.



- Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni sulla privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento unico di valutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.



Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza

Il D.M. 363/98, all'art. 7, stabilisce che:

- Nelle università le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, sono individuate fra tutto il personale di ruolo (docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo) purché non rivesta le funzioni di datore di lavoro, secondo le modalità fissate dai regolamenti in sede di contrattazione decentrata.
- Le composizioni e le ulteriori attribuzioni delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, eventualmente integrate dalle rappresentanze studentesche, sono definite in sede di contrattazione decentrata, tenendo conto delle particolari esigenze connesse con il servizio espletato dalle università, così come individuate dal presente decreto.

4.9 Il Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.



Il servizio di prevenzione protezione è utilizzato dal datore di lavoro. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.



Gli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, siano essi interni o esterni all'azienda, devono:

- Possedere le capacità ed i requisiti professionali previsti dalla legge.
- Essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda.
- Disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

I componenti del servizio di prevenzione e protezione non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico. Nel caso di utilizzo di un Servizio di prevenzione e protezione interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda, in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

Il ricorso a persone e servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei prescritti requisiti. Il ricorso a persone e servizi esterni, comunque, non solleva il datore di lavoro dalle proprie responsabilità in materia.

Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, **può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione**, presso il quale i datori di lavoro possono rivolgersi per l'istituzione del servizio e la designazione degli addetti e del responsabile.

Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- All'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale.
- Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure.
- Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.
- A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di sicurezza.
- A fornire ai lavoratori le informazioni, a norma di legge.

Capacità e requisiti professionali degli addetti e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ed esterno

Le capacità ed i requisiti professionali dei **responsabili** e degli **addetti ai servizi di prevenzione e protezione**, interni o esterni all'azienda devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.



Per lo svolgimento delle loro funzioni, devono:

- Essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.
- Nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Previo svolgimento dei corsi, possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto, coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio sopra indicato, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi, alla data del 13 agosto 2003.

I responsabili dei servizi, oltre ai requisiti menzionati, devono possedere anche un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento, secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato - Regioni, di cui al successivo paragrafo.

Gli specifici corsi di formazione previsti sia per il responsabile che per gli addetti al servizio di prevenzione e protezione, debbono in ogni caso rispettare il disposto dell'accordo sancito il 26 gennaio 2006, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, del 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni.

Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandolo tra:

- Il personale interno dell'unità scolastica in possesso dei requisiti prescritti, che si dichiari disponibile.
- Il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti prescritti, che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.



In assenza delle disponibilità di personale da adibire alle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

Nei casi in cui il datore di lavoro degli istituti di cui sopra si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio, deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

4.10 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

Salvo che nei casi di cui all'art. 31, comma 6, per i quali la normativa prevede che venga istituito un servizio di Prevenzione e Protezione, obbligatoriamente, interno all'azienda, ovvero dell'unità produttiva, Il datore di lavoro di:



- Aziende artigiane e industriali, che occupano fino a 30 addetti.
- Aziende agricole e zootecniche che occupano fino a 10 addetti.
- Aziende della pesca che occupano fino a 20 addetti.
- Altre aziende che occupano fino a 200 addetti.

Può svolgere, direttamente, i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione dei luoghi di lavoro. In tali casi, il datore di lavoro deve frequentare specifici corsi di formazione (della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore) e di aggiornamento, che tengano conto della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.

Le articolazioni dei corsi, la loro durata ed i contenuti minimi, sono stati stabiliti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, con provvedimento normativo emanato ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. , in data 21 Dicembre 2011.



Le aree tematiche dei corsi di formazione sono definite con i seguenti Moduli:

- Modulo 1. **NORMATIVO** - giuridico.
- Modulo 2. **GESTIONALE** - gestione ed organizzazione della sicurezza.
- Modulo 3. **TECNICO** - individuazione e valutazione dei rischi.
- Modulo 4. **RELAZIONALE** - formazione e consultazione dei lavoratori.

Sono previsti, inoltre, dei corsi di aggiornamento con periodicità quinquennale da attuarsi, preferibilmente, durante l'arco temporale del quinquennio.

I contenuti riferiti agli aggiornamenti dovranno attenersi ai seguenti ambiti:

- Approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico- normativi;
- Sistemi di gestione e processi organizzativi;
- Fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
- Tecniche di comunicazione volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

4.11 Il Medico competente

Il medico competente è il medico in possesso di uno dei titoli e requisiti formativi e professionali indicati nell'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008.



Il medico competente collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi, ed è nominato dallo stesso, per effettuare la "sorveglianza sanitaria" e per adempiere ad altri obblighi a lui assegnati dal suddetto decreto legislativo.

Per lo svolgimento delle sue funzioni, il medico competente deve partecipare al programma di educazione continua in medicina, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e s.m.i., a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.

I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale, nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro". Il possesso dei titoli e dei requisiti prescritti, consente l'iscrizione del medico competente nell'elenco dei "Medici Competenti", istituito presso il Ministero della salute.



Svolgimento dell'attività di medico competente

- L'attività di medico competente è svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
- Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
 - dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
 - libero professionista;
 - dipendente del datore di lavoro.
- Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
- Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.
- Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialistici scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

Principali obblighi del medico competente

Il Medico competente, assolve a tutte le funzioni ed agli adempimenti correlati che, nei luoghi di lavoro ove agisce, hanno attinenza con la salute dei lavoratori e quindi riconducibili alle sue competenze, tra cui:

- Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche al fine della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione dei lavoratori per la parte di sua competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso.
- Collabora, inoltre, all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute" secondo i principi della responsabilità sociale.
- Effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, che aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità, in un luogo che, al momento della sua nomina, concorda con il datore di lavoro.
- Consegna copia della documentazione sanitaria in suo possesso al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro, mentre l'originale della cartella sanitaria sarà conservata dal datore di lavoro, per almeno 10 anni, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di tutela dei dati sensibili.



- Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e sui risultati della stessa e, a richiesta, rilascia copia della documentazione sanitaria.
- Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di sicurezza, al Datore di lavoro, al RSPP e ai RLS, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione e dell'aggiornamento delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori.
- Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno o, a cadenza diversa, che stabilisce in base alla valutazione dei rischi.
- Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti per l'esercizio delle sue funzioni, al Ministero della salute, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.

La Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria comprende:

- Visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica.
- Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
La periodicità degli accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita in una volta l'anno o può avere cadenza diversa, stabilita dal medico competente, in funzione della valutazione del rischio.
- Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica.
- Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il medico competente, sulla base dei risultati delle visite mediche di sorveglianza sanitaria, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea, precisando i limiti temporali di validità;
- inidoneità permanente.

Dei suddetti giudizi, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.



Le visite mediche della sorveglianza sanitaria, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente.

Inoltre, nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, alcune visite e accertamenti clinici possono essere finalizzati a verificare l'assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio, predisposta su formato cartaceo o informatizzato.

Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

Il datore di lavoro, in relazione ai giudizi espressi in sede di sorveglianza sanitaria, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano una inidoneità alla mansione specifica, adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

5 Obblighi di altri soggetti

Obblighi...

Veicoliamo ora l'attenzione del lettore su alcune figure il cui operato è di particolare importanza, in quanto incide affinché i dettami normativi di riferimento, le procedure aziendali di prevenzione e protezione, ed ogni altra iniziativa messa in atto per la salute e sicurezza del lavoro, producano la necessaria efficacia.

... dei progettisti

I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.





... dei fabbricanti e dei fornitori

Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.




... degli installatori

Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.



6 Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, **deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori**, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza (D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001), nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri paesi.





6.1 Documento di valutazione dei rischi

In esito alla valutazione dei rischi, il datore di lavoro elabora un documento contenente:

- Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante l'attività lavorativa, che ne specifica anche i criteri adottati.
- L'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuali) individuati ed adottati a seguito della valutazione.
- Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri.
- L'indicazione del nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.
- L'individuazione delle mansioni che, eventualmente, espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

6.2 Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Il **datore di lavoro** effettua la valutazione dei rischi ed elabora il relativo documento, in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, con il Medico competente, ove previsto, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione dei rischi ed il documento relativo, debbono essere rielaborati, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione, o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Il documento di valutazione dei rischi, ed il documento unico di valutazione dei rischi riferito agli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione, debbono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.



6.3 Modelli di organizzazione e gestione

Costituiscono una metodologia completa per assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza del lavoro che, laddove efficacemente attuato produce una efficacia che consente di sollevare le persone giuridiche delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, dalle conseguenze della responsabilità amministrativa, quale ad esempio quella che si configura a seguito del verificarsi di un infortunio o di una malattia professionale.

Caratteristica strutturale del modello di organizzazione aziendale per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) sono individuate non solo nell'attuazione del sistema medesimo ma soprattutto nell'efficacia che lo stesso è in grado di produrre durante la sua attuazione per il rispetto di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- Al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici.
- Alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.
- Alle attività di natura organizzativa quali: emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- Alle attività di sorveglianza sanitaria.
- Alle attività di informazione e formazione dei lavoratori.
- Alle attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori.
- Alla acquisizione della documentazione e certificazioni, obbligatorie di legge.
- Alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale deve, inoltre, prevedere:

- Idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione di tutte le attività suindicate.
- Per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- Un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello medesimo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.



Per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (**SGSL**), i modelli di organizzazione aziendale definiti in conformità alle linee guida **UNI - INAIL**, o al **British Standard OHSAS 18001:2007**, sono presuntivamente riconosciuti conformi ai requisiti previsti dalla norma. Altri modelli di organizzazione e gestione aziendale, possono essere indicati dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Nelle imprese che occupano fino a 50 lavoratori, la dotazione del modello di organizzazione e di gestione, rientra tra le attività finanziabili, ai sensi dell'art. 11, del D.Lgs. n. 81/2008, che tratta delle "Attività promozionali".

L'adozione e l'applicazione dei modelli organizzativi e gestionali, consente, tra l'altro, ai datori di lavoro di comprovare l'attuazione della vigilanza sul rispetto degli adempimenti di sicurezza da parte dei Dirigenti e dei Preposti.



Progettazione ed utilizzo di prototipi e di nuovi prodotti,

Il D.M. 363/98, all'art. 9 stabilisce che:

- Nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici realizzati ed utilizzati nelle attività di ricerca, di didattica e di servizio, il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per quanto di rispettiva competenza, devono:
 - garantire la corretta protezione del personale, mediante valutazione in sede di progettazione dei possibili rischi connessi con la realizzazione del progetto e con l'adozione di eventuali specifiche precauzioni, sulla base delle conoscenze disponibili;
 - provvedere affinché gli operatori siano adeguatamente formati ed informati sui particolari rischi e sulle particolari misure di prevenzione e protezione.
- Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in caso di produzione, detenzione ed impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici.
- Il datore di lavoro ed il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del servizio di prevenzione e protezione, del medico competente, e delle altre figure previste dalle disposizioni vigenti.



7 Riunione periodica di sicurezza

La riunione periodica costituisce un momento di particolare significato per la verifica dello stato di sicurezza dell'ambiente di lavoro, ovvero per la programmazione di ogni altra iniziativa mirata alla ottimizzazione degli obiettivi di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.



E' un momento di confronto tra tutti i soggetti, individuati dalla norma quali riferimenti principali della materia, dal cui impegno nell'ambito delle specifiche responsabilità ed attribuzioni, dipende sostanzialmente l'efficacia dell'intero apparato organizzativo e gestionale previsto in azienda per la tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Almeno una volta l'anno, nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice una riunione alla quale partecipano:

- Il datore di lavoro o un suo rappresentante.
- Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
- Il medico competente, ove nominato.
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso della riunione, il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- Il documento di valutazione dei rischi.
- L'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria.
- I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale.
- I programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

Nel corso della riunione possono essere individuati:

- Codici di comportamento e buona prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali.



- Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

In relazione alla riunione periodica, si precisa inoltre che:

- Viene indetta anche in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. In tali circostanze, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori, è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di una apposita riunione.
- Deve esserne redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

8 Informazione, formazione e addestramento

La sezione IV^a del D.Lgs. n. 81/2008, è riservata agli interventi informativi, formativi e di addestramento dei lavoratori, ovvero a quelle attività che rivestono una importanza fondamentale nella sicurezza e salute dei lavoratori, in quanto costituiscono gli strumenti in grado di dare efficacia alle azioni di prevenzione, attraverso:



- La conoscenza, e quindi l'informazione, sull'organizzazione e sui rischi generali dell'impresa e specifici, in quanto attinenti alla mansione svolta.
- L'approfondimento, e ove previsto l'addestramento, e quindi la formazione, che oltre a valorizzare il profilo professionale del lavoratore, lo guida alla pratica della prevenzione attraverso l'applicazione delle misure e procedure di protezione caratteristiche del settore o comparto di appartenenza dell'azienda

8.1 Informazione dei lavoratori

Il datore di lavoro, provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:



- Sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale.
- Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro.
- Sui nominativi dei lavoratori incaricati di attuare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi.
- Sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.



- Sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, sulle normative di sicurezza e sulle disposizioni aziendali in materia.
- Sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica.
- Sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze.

Ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

8.2 Formazione dei lavoratori

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche.



La formazione dei lavoratori, deve essere articolata in due livelli:

- Una formazione generale dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro riconducibile ai seguenti argomenti:
 - concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- Una formazione specifica, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda;

La formazione sui rischi specifici è, inoltre, soggetta a ripetizione, ovvero aggiornamenti, con periodicità quinquennale e durata minima di 5 ore.

La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono stati definiti, mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento normativo emanato in data 21 dicembre 2011, ai sensi dell'Art. 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.





La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico, devono avvenire in occasione:

- Della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.
- Del trasferimento o cambiamento di mansioni.
- Della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (cpr. par. 8.5) deve:

- Essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
- Avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

“Gli organismi paritetici” sono organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per:

- *la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;*
- *lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;*
- *l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia;*
- *ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.*

8.3 Formazione dei dirigenti e dei preposti

I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.



L'articolazione dei corsi di formazione per i Dirigenti e i Preposti, la loro durata ed i contenuti minimi, sono stati stabiliti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, con provvedimento normativo emanato, ai sensi dell'art. 37, comma 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., in data 21 Dicembre 2011.

La formazione dei Dirigenti, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18, è strutturata in 4 moduli, le cui aree tematiche vengono di seguito riportate:

- Modulo 1. Giuridico – Normativo;
- Modulo 2. Gestione ed organizzazione della sicurezza;
- Modulo 3. Individuazione e valutazione dei rischi;
- Modulo 4. Comunicazione, Formazione e consultazione dei Lavoratori.

La durata minima della formazione dei Dirigenti è di 16 ore.

La formazione dei Preposti, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori ed essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da loro esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I contenuti della formazione, oltre a quelli previsti per i lavoratori, comprendono, in relazione agli obblighi dell'art. 19,:

- Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi e responsabilità.
- Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione.
- Definizione ed individuazione dei fattori di rischio.
- Incidenti e infortuni mancati.
- Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri.
- Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il Preposto opera.
- Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
- Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettiva e individuali messi a loro disposizione.

La durata minima della formazione integrativa e particolare dei Preposti è di 8 ore.



8.4 Formazione degli addetti alle squadre di emergenza

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico, rispetto ai quali, in attesa dell'emanazione dei decreti da parte dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 10 Marzo 1998 e del D.M. 15 luglio 2003, n. 388.

8.5 Formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercitano la propria rappresentanza, tale da assicurare loro adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

- Principi giuridici comunitari e nazionali.
- Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi.
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio.
- Valutazione dei rischi.
- Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
- Aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori.
- Nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.



Formazione ed informazione

Il D.M. 363/98, all'art. 6, stabilisce che:

- Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.
- Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.

9 Gestione delle emergenze

9.1 Disposizioni generali

Ai fini di gestire gli eventi emergenziali che possono verificarsi sul luogo di lavoro, il datore di lavoro:

- Organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.
- Designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.
- Informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare.
- Programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro.
- Adotta i provvedimenti necessari, affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.



Il datore di lavoro, ai fini della designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di gestione dell'emergenza, tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva secondo i criteri previsti per la prevenzione incendi, dal D.M. 10 marzo 1998. I lavoratori designati alle squadre di emergenza non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare l'incarico. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda e dell'unità produttiva.

9.2 Primo soccorso

Il datore di lavoro, in base alla natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di urgenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.



Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

9.3 Prevenzione incendi

La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

I Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

■ I criteri atti ad individuare:

- misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifici;
- misure precauzionali di esercizio;
- metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- criteri per la gestione delle emergenze;



- Le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Fino all'emanazione dei suddetti decreti, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 Marzo 1998.



Prevenzione Incendi

Il D.M. 363/98, all'art. 8 stabilisce che:

- In attesa dell'emanazione di una specifica normativa di prevenzione incendi per le strutture universitarie, si applicano, in materia di procedimenti di deroga, le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
- Le motivazioni della richiesta di deroga debbono essere formulate nel rispetto dei principi di base e delle misure tecniche fondamentali previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

10 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Il datore di lavoro committente, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

- Verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. In attesa dell'emanazione del decreto che definisce i criteri di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, l'adempimento viene soddisfatto con l'acquisizione della seguente documentazione:
 - certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;
 - autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. del 28 febbraio 2000, n. 445.
- Fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.



I datori di lavoro delle imprese appaltatrici, ivi compresi i subappaltatori:

- Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.
- Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.



Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento delle attività, elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo, i rischi d'interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni correlate al documento unico di valutazione dei rischi, non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni (esclusi quelli che sono conseguenti ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici) per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o dall'Istituto di Previdenza per il settore marittimo.

Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'art.3, comma 34, del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 (regolamentazione degli appalti pubblici), o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, indica il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.



Nei singoli contratti di subappalto, appalto e di somministrazione **devono essere specificamente** indicati a pena di nullità ai sensi dell'art.1418 del codice civile, **i costi relativi alla sicurezza sul lavoro**, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.



Convenzioni nelle attività di ricerca, di didattica di assistenza o di servizio

Il D.M. 363/98, all'art. 10, stabilisce che:

- Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono individuati di intesa tra gli enti convenzionati e le singole università, attraverso specifici accordi. Tali accordi devono essere realizzati prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione e, per le convenzioni già in corso, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
- Le modalità relative all'elezione o designazione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza vengono definite in sede di contrattazione decentrata.



11 Articolazione del D.Lgs. n. 81/2008

Il Decreto Legislativo si articola in 13 Titoli, con relativi Capi e Sezioni, e 51 Allegati, i cui titoli vengono di seguito riportati.

TITOLO I	Principi Comuni
Capo I	Disposizioni Generali
Capo II	Sistema Istituzionale
Capo III	Gestione della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro Sez. I[^] Misure di tutela e obblighi Sez. II[^] Valutazione dei Rischi Sez. III[^] Servizio di Prevenzione e Protezione Sez. IV[^] Formazione, Informazione e Addestramento Sez. V[^] Sorveglianza Sanitaria Sez. VI[^] Gestione delle Emergenze Sez. VII[^] Consultazione e partecipazione dei Rappresentanti dei lavoratori Sez. VIII[^] Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali
Capo IV	Disposizioni Penali Sez. I[^] Sanzioni Sez. II[^] Disposizioni in tema di Processo Penale
TITOLO II	Luoghi di Lavoro
Capo I	Disposizioni Generali
Capo II	Sanzioni
TITOLO III^o	Uso delle Attrezzature di Lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale
Capo I	Uso delle attrezzature di lavoro
Capo II	Uso dei dispositivi di protezione individuale
Capo III	Impianti e apparecchiature elettriche
TITOLO IV	Cantieri Temporanei o Mobili
Capo I	Misure per la salute e sicurezza nei Cantieri temporanei o mobili
Capo II	Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota Sez. I[^] Campo di applicazione Sez. II[^] Disposizioni di carattere generale Sez. III[^] Scavi e fondazioni Sez. IV[^] Ponteggi in legname e altre opere provvisionali Sez. V[^] Ponteggi fissi Sez. VI[^] Ponteggi mobili Sez. VII[^] Costruzioni Edilizie Sez. VIII[^] Demolizioni



Capo III	Sanzioni
TITOLO V	Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
Capo I	Disposizioni Generali
Capo II	Sanzioni
TITOLO VI	Movimentazione Manuale dei carichi
Capo I	Disposizioni Generali
Capo II	Sanzioni
TITOLO VII	Attrezzature Munite di Videoterminali
Capo I	Disposizioni Generali
Capo II	Obblighi del Datore di lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti
Capo III	Sanzioni
TITOLO VIII	Agenti fisici
Capo I	Disposizioni Generali
Capo II	Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al Rumore durante il lavoro
Capo III	Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Capo IV	Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
Capo V	Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Capo VI	Sanzioni
TITOLO IX	Sostanze Pericolose
Capo I	Protezione da agenti chimici
Capo II	Protezione da agenti cancerogeni e mutageni <i>Sez. I[^] Disposizioni Generali</i> <i>Sez. II[^] Obblighi del Datore di Lavoro</i> <i>Sez. III[^] Sorveglianza sanitaria</i>
Capo III	Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto <i>Sez. I[^] Disposizioni Generali</i> <i>Sez. II[^] Obblighi del Datore di Lavoro</i>
Capo IV	Sanzioni
TITOLO X	Esposizione ad Agenti Biologici
Capo I	Disposizioni Generali
Capo II	Obblighi del Datore di lavoro



Capo III	Sorveglianza Sanitaria
Capo IV	Sanzioni
TITOLO XI	Protezione da Atmosfere Esplosive
Capo I	Disposizioni Generali
Capo II	Obblighi del Datore di Lavoro
Capo III	Sanzioni
TITOLO XII	Disposizioni in materia penale e di procedura penale
TITOLO XIII	Norme Transitorie e Finali

ALLEGATI

I	Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività Imprenditoriale.
II	Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di Prevenzione e Protezione dai rischi (art. 10)
3A	Cartella sanitaria e di rischio.
3B	Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a Sorveglianza sanitaria.
IV	Requisiti dei luoghi di lavoro.
V	Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro, costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione.
VI	Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro.
VII	Verifiche di attrezzature.
VIII	Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale.
IX	Norme di buona tecnica.
X°	Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'art. 89, comma 1, lettera a).
XI°	Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei Lavoratori, di cui all'art. 100, comma 1.
XII°	Contenuto della notifica preliminare di cui all'art. 99.
XIII°	Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere.
XIV°	Contenuti minimi del corso di formazione per i Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
XV°	Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
XV°.1	Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali, utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2 .
XV°.2	Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei Rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1 .
XVI°	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera.
XVII°	Idoneità tecnico professionale.
XVIII°	Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali.



XIX°	Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi.
XX°	Costruzione e impiego di scale portatili.
XXI°	Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota.
XXII°	Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
XXIII°	Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre.
XXIV°	Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza.
XXV°	Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici.
XXVI°	Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni.
XXVII°	Prescrizioni per la segnaletica destinata ad identificare e ad indicare l'ubicazione delle attrezzature antincendio.
XXVIII°	Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli, punti di pericolo e vie di circolazione.
XXIX°	Prescrizioni per i segnali luminosi.
XXX°	Prescrizioni per i segnali acustici.
XXXI°	Prescrizioni per la comunicazione verbale.
XXXII°	Prescrizioni per i segnali gestuali.
XXXIII°	Prevenzione del rischio nella movimentazione manuale dei carichi.
XXXIV°	Obblighi connessi alla realizzazione degli obiettivi del titolo VII° (VDT)
XXXV°	Vibrazioni.
XXXVI°	Valori limite di esposizione e valori di azione per i campi elettromagnetici.
XXXVII°	Radiazioni ottiche e radiazioni laser.
XXXVIII°	Agenti chimici - Valori limite di esposizione professionale.
XXXIX°	Valori limite biologici obbligatori e procedure di sorveglianza sanitaria.
XL°	Divieti sugli agenti chimici.
XLI°	Elenco meramente indicativo delle metodiche standardizzate per la misurazione di agenti che possono presentare un rischio per la salute.
XLII°	Elenco delle sostanze, preparati e processi.
XLIII°	Valore limite di esposizione professionale.
XLIV°	Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici.
XLV°	Segnale di rischio biologico.
XLVI°	Elenco degli agenti biologici classificati.
XLVII°	Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento.
XLVIII°	Specifiche per processi industriali.
XLIX°	Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
L°	Prescrizioni minime per il miglioramento della Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.
LI°	Segnale di avvertimento di aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

UFFICIO SPECIALE
PREVENZIONE E PROTEZIONE



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

A cura dell'Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione

Responsabile: Arch. Simonetta Petrone

Addetti: Geom. Antonio Chialastri
 Ing. Federica Ciotti
 Arch. Monica Mei
 Ing. Emiliano Rapiti

Edizione 2014

Editing: Safety & Work S.r.l. Marino (Rm)

Il presente documento è pubblicato sul portale dell'Ateneo al seguente indirizzo:

<http://www.uniroma1.it/uspp>

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
CF 80209930587 P.IVA 02133771002
Ufficio Speciale Prevenzione e Protezione
P.le Aldo Moro 5 – 00185 Roma
T (+39) 06 49694157/158; F (+39) 06 49694149
E-Mail: uspp@uniroma1.it